

stero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 40.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: partecipano esclusivamente con le seguenti: possono partecipare.*

**40. 1.** Taborelli, Butti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la provincia di Como aggiungere le seguenti: la provincia di Varese.*

**40. 2.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Bianchi, Clerici, Liotta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: provincia di Lecco aggiungere le seguenti: e la provincia di Varese.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Varese.*

**40. 3.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese.*

**40. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001.*

**40. 6.** Taborelli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2001 con le seguenti: 30 aprile 2001.*

**40. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'interno provvede aggiungere le seguenti: limitatamente agli enti inadempienti.*

**40. 7.** Taborelli.

#### (A.C. 7328-bis-B – sezione 38)

#### ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 41.

*(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto).*

1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

« 5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Mono-

poli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 41.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo misto-rifondazione comunista.**

**41. 1.** Bonato, Giordano.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni nn. 1, 6, 8 del Gruppo Lega Nord Padania.**

**41. 2.** Molgora, Frosio Roncalli, Giorgetti Giorgetti, Liotta.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**41. 3.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 787 con le seguenti: lire 740.*

*Conseguentemente al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: due milioni e cinquecentomila con le seguenti: due milioni.*

**41. 4.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 787 con le seguenti: lire 740.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**41. 5.** Frosio Roncalli, Giorgetti Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 787 con le seguenti: lire 750.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**41. 6.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 2 milioni e 500 mila lire con le seguenti: 2 milioni.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.**

**41. 7.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per il gioco del « Superenalotto » è previsto il pagamento della combinazione di tre numeri.

**41. 8.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

#### **(A.C. 7328-bis-B – sezione 39)**

#### ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 42.

*(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti).*

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico

dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: « ufficiali » sono inserite le seguenti: « e i sottufficiali ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 42.

*(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, e di rappresentanza e assistenza dei contribuenti).*

*Sostituire il comma 2.*

**42. 1.** Possa Alessandro Rubino, Conte.

**(A.C. 7328-bis-B - sezione 40)**

#### ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI

##### ART. 43.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari).*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola », e sono soppresse le parole: « , che ne cura l'attuazione »; al secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.

5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la ret-

tifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ».

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte,

ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi ».

9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permutate di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.

11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « alla determinazione del valore dei beni » sono inserite le seguenti: « da alienare nonché da ricevere in permuta ».

12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti

previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: « che ne cura l'attuazione » sono aggiunte le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata ».

16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo

scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio ».

18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la

partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie »;

b) la lettera c) è abrogata.

19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dimessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.

20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.

22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 43.

*Al comma 2, dopo le parole:* della presente disposizione *inserire le parole:* dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle finanze, che ne cura l'attuazione ».

**43. 1.** Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**43. 2.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**43. 3.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**43. 4.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

**43. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole:* privati od.

**43. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole:* od altro ente pubblico.

**43. 7.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.*

**43. 8.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.*

**43. 9.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: giudiziale.*

**43. 10.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

*Al comma 6, sopprimere le parole: le regioni e gli enti locali hanno.*

#### **Compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**43. 11.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 10.*

**43. 12.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Galli, Liotta.

*Del comma 10, alle parole: di lire 50 miliardi sostituire le seguenti: di lire 25 miliardi.*

**43. 14.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

*Al comma 10, sostituire le parole comprese tra: e alla ristrutturazione e: La Spezia con le seguenti: dell'area tecnico-operativa della Difesa, privilegiando prioritariamente il finanziamento dei piani annuali e pluriennali di acquisizione armamenti destinati alle Forze Armate.*

**43. 15.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

*Al comma 10, sostituire le parole: degli arsenali della Marina Militare di Taranto e di La Spezia con le seguenti: degli arsenali e stabilimenti dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, come contributo alla loro riconversione in società per azioni, conformemente alle finalità dell'Agenzia Industrie Difesa.*

**43. 16.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

*Del comma 10, dopo le parole: La Spezia aggiungere le seguenti: Dei predetti 50 miliardi, 35 verranno destinati agli stabilimenti spezzini ed i rimanenti 15 saranno attribuiti all'arsenale militare marittimo di Taranto.*

**43. 17.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Chiappori, Liotta.

*Al comma 17, sopprimere le parole: concessi in qualità di alloggi individuali.*

**43. 18.** Giancarlo Giorgetti, Galli Faustini, Liotta.

*Sopprimere i commi 20 e 21.*

**43. 19.** Scalia, Turrone.

*Sopprimere il comma 20.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**43. 20.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 20, dopo le parole: legge 23 dicembre 1999, n. 488 aggiungere le seguenti: Le dismissioni vengono operate con il metodo dell'asta pubblica e l'obiettivo di massimizzare i ricavi per l'Amministrazione.*

**43. 21.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta

*Sopprimere il comma 21.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania.**

**43. 22.** Giancarlo Giorgetti, Liotta

*Al comma 21, sopprimere la parola: non.*

**43. 23.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Sopprimere il comma 22.*

**Seguono compensazioni Forza Italia.**

**43. 24.** Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 22.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania.**

**43. 25.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 22.*

**43. 26.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 22, dopo la parola: 390 aggiungere le seguenti parole: sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire le parole: diciannove anni: con: cinque anni rinnovabili.*

**43. 27.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), sopprimere le parole: alle cooperative sociali.*

**43. 28.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), sopprimere le parole: alle associazioni di volontariato.*

**43. 29.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), sopprimere le parole: ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie.*

**43. 30.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), sostituire la parola: perseguono con le seguenti: abbiano realizzato e sostituire la parola: finalità con la seguente: progetti ed attività.*

**43. 31.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: , documentate, da almeno 8 anni.*

**43. 32.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rivolte all'assistenza dei malati, degli anziani, dei portatori di handicap. Entro il mese di settembre di ciascun anno finanziario si provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i nominativi dei soggetti beneficiari.*

**43. 33.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: , previa acquisizione del parere del sindaco nel cui territorio si trova la loro sede legale.*

**43. 35.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22 aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 1, comma 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390, sopresse le parole: , salvo, per quest'ultima che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente,.*

**43. 34.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.



*Al comma 22 aggiungere in fine le seguenti parole:* All'articolo 1, comma 3 della legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: il Presidente della Regione nella quale è sito il bene.

**43. 36.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 22 aggiungere in fine le seguenti parole:* All'articolo 1, comma 5 della legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: o per necessità di utilizzo da parte della Regione o dell'Ente Locale sul cui territorio il bene è sito. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione e da progetto tecnico dettagliato.

**43. 37.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 41)**

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 44.

*(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sana-

toria di cui al sesto periodo del medesimo comma ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

*Sopprimerlo.*

**44. 1.** Possa, Alessandro Rubino.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 42)**

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 45.

*(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si

applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 45.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2001.*

**45. 1.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: 2005 con la seguente: 2001.*

**45. 2.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Riotta.

*Al comma 3, aggiungere in fine, le parole: A decorrere dal 1° luglio 2001 la legge 4 marzo 1952, n. 137, è abrogata.*

**45. 3.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

#### (A.C. 7328-bis-B – sezione 43)

#### ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 46.

*(Trasferimento in proprietà di alloggi).*

1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla ri-

chiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.

3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 46.

*(Trasferimento in proprietà di alloggi)*

*Sopprimere il comma 2.*

**46. 1.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Riotta.

*Sopprimere il comma 2.*

*Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.*

**46. 2.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**46. 3.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Liotta.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**46. 4.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Liotta.

*Al comma 2, secondo periodo la parola: Lo Stato aggiungere la seguente: non*

*Conseguentemente dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'Amministrazione cedente presenta all'amministrazione subentrante la documentazione relativa alla conformità degli immobili alla normativa nazionale ed europea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.*

**46. 5.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**46. 6.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 180 giorni.*

**46. 7.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta, Galli.

*Al comma 4, dopo le parole: possono essere acquisiti inserire le seguenti: gratuitamente.*

#### **Seguono compensazioni gruppo LNP.**

**46. 9.** Formenti, Dussin Guido, Parolo, Terzi, Giorgetti Giancarlo.

#### **(A.C. 7328-bis-B – sezione 44)**

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

#### CAPO XI ONERI DI PERSONALE

#### ART. 50.

*(Rinnovi contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato

ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi de-

stinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministra-

zione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assistentamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 50.

*(Rinnovi contrattuali).*

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: 1.100 e 850 con le seguenti: 5.000 e 4.750.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto Rifondazione Comunista.**

##### **50. 1.** Bonato, Giordano, Lenti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.100 miliardi con le parole: 1.500 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire e le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.250 miliardi.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

##### **50. 2.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1.100 miliardi con le seguenti: 1.500 miliardi, conseguentemente sostituire le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.100 miliardi.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.**

##### **50. 3.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1.100 miliardi con le seguenti: 1.375*

*miliardi, conseguentemente allo stesso periodo sostituire le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.**

##### **50. 4.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e di lire 650 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

#### **Seguono compensazioni Gruppo Lega nord Padania**

##### **50. 5.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 500 miliardi per l'anno 2002 e di lire 700 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**Seguono compensazioni Gruppo Lega nord Padania**

**50. 6.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: lire 400 miliardi con le seguenti: 800 miliardi.*

Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 7.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.**

**50. 8.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 9.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le parole: 50 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 10.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.*

**50. 12.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: senza diritto fino a: pregressa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 13.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e perdono fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 14.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le parole: 50 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 10.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.*

**50. 12.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: senza diritto fino a: pregressa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 13.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e perdono fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 14.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 6, sostituire le parole : 10 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania n. 4.**

**50. 17.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 16.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 9, sostituire la parola: 239.340 con la seguente: 400.000, conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: 317.000 con la seguente: 500.000 e conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: 245.000 con la seguente: 400.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 18.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 9 alla lettera c), premettere le seguenti parole: revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate,.*

**50. 19.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 9, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , introduzione di*

specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze Armate.

**50. 20.** Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 10 è soppresso.*

**Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia**

**50. 21.** Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 22.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**50. 23.** Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: alle lettere a) e con le seguenti: alla lettera.*

**50. 24.** Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: per il completamento fino a: delle Forze Armate comprese.*

**50. 25.** Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: intermedi.*

**50. 26.** Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.